



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06732 DEL DEP. SERRACCHIANI (res. n. 592 del 13 gennaio 2026)

RISPOSTA

L'operato del Ministero è, sempre, improntato alla massima trasparenza e al pieno rispetto delle prerogative stabilite dalla normativa vigente.

Il richiamo a un presunto uso improprio del sito istituzionale è una ricostruzione strumentale che ignora consapevolmente il quadro normativo che disciplina la comunicazione pubblica e che assegna alle Amministrazioni il compito, doveroso, di informare i cittadini sull'attività dei vertici istituzionali.

La legge n. 150 del 2000 stabilisce, infatti, all'Art. 1 che *“1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici. 4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:*

a) *l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;*

b) *la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;*

c) *la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.*

5. *Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:*

a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;*

b) *illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;*

c) *favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*

d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*

e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;*

f) *promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.*

6. *Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.*

In tale cornice, il comunicato del 10 gennaio 2026 e l'articolo dell'11 gennaio 2026, cui ha fatto riferimento l'interrogante, rispondono all'esigenza di illustrare ai cittadini le linee di intervento e, quindi, le ragioni delle iniziative che il Ministero della Giustizia sta portando avanti in un settore che riteniamo di cruciale importanza per il Paese.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)